



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'Appello di Bologna

Criteri per il concordato in appello ai sensi dell'articolo 599 bis c.p.p.

Il comma 56 dell'articolo 1 della "Riforma Orlando" (decreto legislativo 103/2017) ha introdotto l'articolo 599 bis c.p.p. relativo al concordato anche con rinuncia ai motivi di appello. Il comma 4 della nuova norma del codice recita: "Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore generale presso la corte d'appello sentiti i magistrati dell'ufficio i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati della complessità dei procedimenti".

Ottemperando alla norma, questo procuratore generale ha raccolto i pareri dei magistrati dell'ufficio nelle riunioni del 10 luglio e 25 settembre 2017 e dei procuratori della Repubblica del distretto nella riunione del 12 luglio 2017. A seguito di queste riunioni il presente documento intende indicare i criteri ai quali i sostituti procuratori generali faranno riferimento nell'applicazione del nuovo istituto.

Le violazioni e gli imputati esclusi dal concordato - le prime per titolo di reato, i secondi per requisiti soggettivi - sono solamente quelli indicati dal comma 2 della norma recentemente introdotta nel codice di rito.

Nei casi non esclusi, i magistrati dell'ufficio, nell'esercizio della loro autonomia, terranno conto:

- 1) che il nuovo istituto è ispirato da propositi "deflattivi" o di riduzione delle pendenze in secondo grado, ma non vuole sostituire né rincorrere gli effetti di istituti premiali propri dei riti alternativi di primo grado;
- 2) che il principale dei criteri per aderire al concordato è quello della fondatezza o serietà dei motivi dell'appello difensivo, sul cui parziale o totale "accoglimento" il pubblico ministero deve concordare;
- 3) che nella valutazione rientrano sicuramente le caratteristiche indiziarie del processo e la gravità delle questioni processuali prospettate nei motivi di appello, questioni -queste ultime- che riguardano la "complessità" del procedimento;
- 4) che vanno considerate le esigenze di definizione dei procedimenti che, per natura del reato, sono considerati prioritari dalla legge (*ex art. 132 bis* disposizioni di attuazione c.p.p.), ovvero dai progetti organizzativi dei

procuratori della Repubblica nel cui circondario si sono verificati. A tal fine i Procuratori della Repubblica, ai quali il presente documento è trasmesso per doverosa conoscenza, sono pregati di far pervenire a questo Ufficio le proprie valutazioni in merito, eventualmente anche integrando -se necessario e se così riterranno opportuno- i progetti organizzativi attualmente vigenti;

- 5) che, considerata la particolarità di ogni singolo processo, non è opportuno fissare dei "limiti" alle eventuali riduzioni di pena su cui eventualmente concordare; i limiti, caso per caso, sono comunque ricavabili dal criterio *sub* 1) per cui l'istituto non nasce e non deve servire ad effetti "premiali";
- 6) che sarà fatta particolare attenzione ai casi in cui l'abbassamento della pena consenta all'imputato di accedere, in fase esecutiva, a misure alternative, e ciò soprattutto con riferimento ad imputati recidivi reiterati specifici. In questi casi, il magistrato avrà cura di interloquire, prima della decisione, con il Procuratore generale o con l'Avvocato generale (e se opportuno con il pubblico ministero di primo grado);
- 7) che, del pari, verrà fatta speciale attenzione ai casi in cui la proposta di concordato tenda ad ottenere contestuali benefici in ordine alle misure cautelari, tenendo presente che il passaggio in giudicato fa immediatamente cessare le misure non custodiali;
- 8) che nei procedimenti relativi a reati contro la PA o con rilevanti aspetti economici (ad esempio, per il danno cagionato alla parte lesa), si avrà favore per gli imputati che avranno risarcito il danno;
- 9) che nei procedimenti per reati ambientali o che ledono gli interessi del territorio o che offendono l'incolumità o la salute negli ambienti di lavoro sarà apprezzato, oltre al risarcimento, il ripristino dello stato dei luoghi e delle condizioni precedenti la violazione perpetrata;
- 10) che nei procedimenti con una pluralità di imputati il concordato sarà tendenzialmente da escludere ove non raggiungibile nei confronti di tutti gli appellanti;
- 11) che al fine di perseguire al meglio gli effetti deflattivi dell'istituto e per permettere ai sostituti procuratori generali d'udienza una valutazione appropriata del caso, saranno favorite le istanze di concordato pervenute per iscritto alla segreteria di questo ufficio con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto all'udienza; a tal fine, i consigli dell'ordine del distretto e le camere penali sono stati invitati a richiedere agli iscritti di attenersi a questi termini e forme. Si è chiesto che le istanze siano depositate in Segreteria, ovvero

pervengano alla casella di posta certificata della Procura Generale. La Segreteria provvederà a far pervenire la domanda al magistrato competente che viene individuato, salve le successive precisazioni, nel magistrato assegnato all'udienza di trattazione del procedimento in secondo grado;

- 12) che nel caso di rinvio del procedimento e di impossibilità di presenza del medesimo sostituto procuratore generale alla nuova udienza, le istanze di concordato saranno sottoposte a quest'ultimo, che le valuterà insieme al sostituto che dovrà affrontare la nuova udienza;
- 13) che nel caso che l'istanza pervenga prima della formazione dei ruoli di udienza da parte di quest'ufficio, la proposta di concordato sarà sottoposta al sostituto procuratore generale che ha visto la sentenza;
- 14) che nel caso di reati gravi per i quali siano state inflitte pene severe, il sostituto procuratore di udienza discuterà i termini dell'eventuale concordato con il procuratore generale o con l'avvocato generale. In particolare, questa interlocuzione interverrà in tutti casi di procedimenti per armi clandestine
- 15) che nei casi in cui, in primo grado, il pubblico ministero abbia rifiutato riti alternativi ovvero nei casi di pene severe per reati gravi sarà consigliabile -ove possibile- prendere contatti con il competente procuratore della Repubblica per un parere;
- 16) il Procuratore Generale e l'Avvocato Generale si rendono disponibili alle interlocuzioni, per le vie brevi, con i Procuratori della Repubblica interessati dagli accordi.

Il presente provvedimento organizzativo viene comunicato, oltre che ai Signori Sostituti Procuratori Generali, ai Procuratori della Repubblica del distretto, al Consiglio Giudiziario, al Consiglio Superiore della Magistratura e al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Bologna, 26 settembre 2017

IL PROCURATORE GENERALE

Ignazio De Francis

02 OTT. 2017

PROT. INT. N° 110/2017